

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4220

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRENTINO, STERPA, FACCHETTI, FERRARI GIORGIO, BOZZI

Presentata il 2 dicembre 1986

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, reca norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il provvedimento — che comunemente è noto come la « legge sulle manette agli evasori » — ha istituito i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni e di omesso versamento all'erario di somme dovute come sostituto di imposta.

Per quanto riguarda le dichiarazioni, la legge ha regolato in maniera diversa i termini di rilevanza penale del comportamento omissivo del contribuente. Infatti:

mentre all'articolo 1, per le dichiarazioni dei redditi propri (ai fini IRPEF, IRPEG e ILOR) e dell'IVA non si considerano omesse quelle presentate entro 90

giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentate ad un ufficio incompetente o non sottoscritte o non redatte su uno stampato conforme al modello prescritto;

all'articolo 2, n. 1) del primo comma, per le dichiarazioni dei redditi altrui, di competenza del sostituto d'imposta, si considerano omesse quelle presentate dopo la scadenza del termine prescritto, non essendo stato previsto il periodo di 90 giorni per la consumazione del reato. Perciò, il reato di omissione si perfeziona con la scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni.

I rigori di quest'ultima previsione della legge sono stati in parte mitigati dall'elaborazione giurisprudenziale che, in sostanza, ha interpretato come termine

omissivo di rilevanza penale non quello di scadenza della dichiarazione, ma quello successivo in cui si perfeziona l'omissione anche ai fini tributari: cioè, il decorso del mese successivo alla scadenza del termine di utile presentazione della dichiarazione. Ciò conferma, tuttavia, la necessità di modificare la normativa vigente per estendere il termine dilatorio dei 90 giorni anche alle dichiarazioni dei redditi altrui. Solo così si porrà termine ad alcuni effetti paradossali che attualmente si verificano e di cui si sono ampiamente occupate stampa e dottrina. Basti pensare, ad esempio, alle ipotesi in cui la dichiarazione del sostituto di imposta trova il suo presupposto imprescindibile nella dichiarazione dei redditi propri, nei cui soli confronti è previsto il periodo di 90 giorni per la consumazione del reato.

Per quanto riguarda l'omesso versamento all'erario di somme dovute come sostituto d'imposta, si fa presente che il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge in questione ha disposto che « Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione, ecc... ».

Finora, l'Amministrazione finanziaria ha dato a tale disposizione una interpretazione assai restrittiva, equiparando all'omissione *tout court* anche il ritardo di qualche giorno nei versamenti all'erario delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta nei confronti dei propri dipendenti.

Siffatto atteggiamento ha avuto, tra tanti altri effetti negativi, quello di incentivare sia l'evasione — colpendo allo stesso modo il contribuente in regola, anche se non rispettoso delle scadenze, e quello che invece disattende completamente i propri doveri fiscali — sia il contenzioso giurisdizionale.

A quest'ultimo proposito si ricorda la recente sentenza dell'ottava sezione penale del tribunale di Roma la quale ha stabilito, in sintesi, che:

di mancato versamento si può parlare esclusivamente quando sia intervenuta una pronuncia irrevocabile;

prima di quel momento il versamento effettuato è soltanto in ritardo;

il versamento tardivo non significa omissione totale e non comporta la sanzione penale;

il versamento tardivo estingue il reato;

tale infrazione è perseguibile soltanto in via amministrativa (soprattassa del 50 per cento prevista per i ritardati o omessi versamenti delle ritenute d'acconto o di imposta dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica del 1973, n. 602);

in definitiva, nessuno può essere punito per un fatto — il ritardo — che non sia previsto come reato dalla legge.

Questa sentenza, indipendentemente dall'influsso o meno che avrà sull'andamento dei processi avviati in materia in tutto il Paese e sul comportamento dell'Amministrazione finanziaria, induce una volta di più a ritenere indispensabile una modifica della norma in questione per consentire e disciplinare il ritardato versamento delle trattenute di cui trattasi, con il risultato:

di risolvere *ope legis* una delicata questione che ha radici nel terreno dell'equità;

di porre termine al contenzioso in atto, dal quale non può attendersi una soddisfacente soluzione generale dei problemi *de quo*;

di evitare, per l'avvenire, un ulteriore e infruttuoso inasprimento dei rapporti tra fisco e sostituti d'imposta;

di concentrare gli sforzi nella lotta all'evasione.

La presente iniziativa legislativa è diretta a dare equa soluzione alle due questioni di cui si è detto, modificando l'articolo 2 del decreto-legge del 1982, n. 429, più volte citato, senza intaccare i criteri di fondo e la *ratio* di tale normativa ispirata giustamente a rigore, anche per evi-

denti ragioni di natura sociale. In particolare, le modifiche proposte prevedono:

anche per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta un periodo di 90 giorni per la consumazione del reato di omissione e l'elencazione di casi di omissione formale che attualmente sono presi in considerazione soltanto per le dichiarazioni dei redditi propri;

la consumazione del reato previsto per il mancato versamento all'erario da parte del sostituto d'imposta delle ritenute effettivamente operate sulle somme pagate ai propri dipendenti solo dopo 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto. Questa modifica, come si è già accennato, non intacca il rigore della nor-

mativa vigente e, nel contempo, dà soluzione a problemi reali e a situazioni particolari, non gravi, in cui spesso vengono a trovarsi i datori di lavoro, meritevoli di considerazione da parte del legislatore. Tanto più che l'adempimento tardivo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni amministrative consistenti nell'applicazione della soprattassa del 50 per cento.

Va, infine, sottolineato che il periodo di tempo di 90 giorni, previsto in entrambe le ipotesi di cui alla presente iniziativa, risponde a criteri di uniformità, in relazione allo stesso periodo di tempo indicato dalle norme in vigore per la dichiarazione dei redditi propri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« 1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire 25 milioni. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto; ».

2. Allo stesso articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque non versa all'erario, entro novanta giorni rispetto alla scadenza del termine prescritto, le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da 2 mesi a 3 anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata ».